

ALLEGATO C - SCHEMA DI CONTRATTO

Il giorno _____, nella sede di Confagricoltura Ferrara, via Bologna n. 637/b, tra l'**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata EPPI-MANICA-SALVATORI**, con sede ad Argenta (FE), frazione Consandolo, via Provinciale n. 53, C.F. 01760920387, rappresentata dal Direttore dott. _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, che agisce nel presente atto giusta approvazione dell'Amministratore Unico con atto deliberativo n. 19, del 10/09/2025, proprietaria - tra gli altri - dell'appezzamento di terreno agricolo, denominato _____, sito in Comune di Argenta (FE), censiti al Catasto dei Terreni del Comune stesso, al fg. __, mapp. _____ per una superficie complessiva di **Ha** _____, (eventuale comprensiva dei sovrastanti fabbricati rurali per destinazione, ad uso abitativo, magazzino e ricovero attrezzi, censiti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Argenta (FE) al fg. __ mapp. __ sub. __ cat. ____ rendita ____), assistita dal dott. _____, aderente alla Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria, da una parte, e _____, nato a _____, il _____, residente a _____, C.F. _____, assistito _____, dall'altra,

p r e m e s s o

che le Parti hanno raggiunto un accordo verbale, alla cui costituzione e formazione hanno attivamente partecipato le sottoscritte Organizzazioni Professionali, per l'instaurazione di un rapporto di affitto sul fondo sopradescritto, (eventualmente compresi i fabbricati ut supra); che il presente accordo individuale viene concluso in conformità a quanto previsto dall'Accordo Provinciale Collettivo Affitto Fondi Rustici di Ferrara sottoscritto il 12 ottobre 1998 e che intendono avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 1, comma 5 e articolo 2 comma 4 di detto Accordo, in quanto il fondo potrà essere investito, oltre che a seminativo, anche ad orticole; che le Parti hanno liberamente deciso di dare forma convenzionale a tale accordo; le Parti stesse al fine di evitare e prevenire l'insorgere di qualsiasi contrasto o lite in merito all'applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari, assistite dalle rispettive Organizzazioni Professionali, ai sensi dell'art. 45 della legge 03/05/1982 n. 203,

convengono quanto segue

- 1) ciò che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) L'**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata EPPI-MANICA-SALVATORI**, come sopra rappresentata, concede e dà in affitto a _____ che, come sopra rappresentata, a questo titolo accetta e prende il fondo sopra descritto. Tale rapporto di affitto, che si instaura ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, I comma, legge 203/82, ha

decorrenza dall'1/11/2026 per scadere irrevocabilmente alla data del **10/11/2031**. Il terreno dovrà essere rilasciato nella piena disponibilità della proprietà, mano a mano che si renderà libero dai raccolti, senza obbligo di disdetta alcuna cui le parti espressamente rinunciano.

3) Le Parti, anche tenuto conto di quanto previsto in premessa, stabiliscono il canone di affitto, in una somma complessiva di **EURO** _____ (_____) per l'intero periodo e per l'intera superficie.

4) Il pagamento del canone d'affitto viene corrisposto _____

Le Parti convengono che, in qualunque caso di inadempimento, anche parziale, la domanda di risoluzione del rapporto non dovrà essere preceduta dalla contestazione di cui all'art. 5, comma 3, legge 203/82.

5) Imposte, tasse e contributi gravanti sulla proprietà, ivi compresi i contributi consortili di bonifica, sono a carico della stessa; quelle gravanti sulla conduzione sono a carico dell'affittuario, che rimborserà alla proprietà una somma pari all'importo della sola quota c.d. variabile del beneficio di disponibilità e regolazione idrica del fondo in oggetto, determinata sulla base delle colture, come da cartella consorziale.

6) Ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con la proprietà che ne rilascerà eventuale autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 45 della legge 203/82.

7) Le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari, in particolare per quanto concerne la durata minima, nonché l'entità dei canoni, ma di rinunciarvi espressamente impegnandosi al rispetto di quanto previsto nel presente atto, e di avere voluto altresì escludere la presente convenzione dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 203/82 ovvero sottrarla alle disposizioni riguardanti l'indennizzo nei casi di risoluzione incolpevole.

8) La proprietà dichiara che il fondo sopra indicato è svincolato da qualsiasi obbligo (coltivazione diretta quinquennale, indivisibilità, ecc.) conseguente l'applicazione di norme agevolative di carattere tributario o di leggi speciali, nonché da impegni derivanti dall'adesione a regolamenti comunitari. La proprietà dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, viste le disposizioni di cui all'art. 4-bis, l. 203/82 riguardanti il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto, che il fondo oggetto della presente convenzione è libero in quanto l'affittuario uscente è receduto anticipatamente.

11) Le spese di registrazione del presente atto sono interamente a carico dell'affittuario.

14-bis) Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, delegano le organizzazioni professionali firmatarie a procedere alla sua registrazione e, a tale fine, alle stesse conferiscono ogni necessario potere, nessuno

escluso od eccettuato. Le Parti, inoltre, autorizzano le suddette organizzazioni al trattamento dei dati riportati in questa convenzione nell'osservanza delle disposizioni del d.l.vo. n. 196/03 e degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Firme
